



## **Determinazione n. 329 del 05/04/2018**

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA' TORRETTE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -  
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA  
DEL FURLO"  
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Fano in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 5354 del 15/02/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette;

**Determinazione n. 329 del 05/04/2018**

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- Regione Marche - Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio - *P.F. Turismo e Promozione - Ancona*;
- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - *P.F. Difesa del Suolo e della Costa*;
- Capitaneria di Porto di Pesaro;
- Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
- Ufficio delle Dogane di Ancona;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
- Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. SUAP e Tutela del Paesaggio;
- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. Demanio Marittimo.

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio *6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* di questa Amministrazione Provinciale;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 20/03/2018 acquisito con prot. 9946 del 27/03/2018 e i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante sostanziale alla presente Determinazione;

PRESO ATTO che non hanno espresso parere i seguenti SCA:

- La Capitaneria di Porto di Pesaro;
- L'Ufficio delle Dogane di Ancona;
- L'ASET Servizi S.p.a..

## Determinazione n. 329 del 05/04/2018

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

## DETERMINA

- 1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette del Comune di FANO indicata in oggetto, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto:
- 2) DI STABILIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
  - a. Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
  - b. Dovrà essere tenuta in considerazione l'osservazione formulata al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. 11055 del 04/04/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, qui di seguito riportata:
    - *"L'unica osservazione che la scrivente autorità ritiene di esprimere riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla variante, riguardante le aree destinate a parcheggio, in relazione all'incremento dei possibili fruitori della spiaggia. A tale riguardo, in fase di*

**Determinazione n. 329 del 05/04/2018**

*adozione della variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, dovrà essere analizzato tale aspetto individuando le aree di sosta funzionali agli usi della spiaggia e all'eventuale organizzazione di trasporti di servizio”.*

c. qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di FANO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- Regione Marche - Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio - *P.F. Turismo e Promozione - Ancona*;
- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - *P.F. Difesa del Suolo e della Costa*;
- Capitaneria di Porto di Pesaro;
- Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
- Ufficio delle Dogane di Ancona;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
- Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASET Servizi S.p.a.;
- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. SUAP e Tutela del Paesaggio;
- Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. Demanio Marittimo.

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di

**Determinazione n. 329 del 05/04/2018**

assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;

- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

**Il Dirigente**  
**BARTOLI MAURIZIO**  
sottoscritto con firma digitale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITA' TORRETTE.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 611 / 2018**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 05/04/2018

Il responsabile della P.O. 6.3  
**Ing. Mario Primavera**

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TIMBRO

Firma

--



Doc. informatico: prot. n.

Pesaro, 04/04/2018

Class. 009-7 F.20/2018

Cod. Proc. VS18FA101

**OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITÀ TORRETTE.**

## PARERE ISTRUTTORIO

### 1. PREMESSA

#### 1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

*"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

*2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".*

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdfmp  
1421VAS\18vas\18FA10103.doc



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

### **1.2 Competenze:**

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

### **1.3 Avvio del procedimento:**

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 11511 del 13/02/2018, recante timbro di posta in arrivo del 13/02/2018, acquisita agli atti con prot. 5354 del 15/02/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Relazione illustrativa;
- 4) Tavola grafica unica: Individuazione variante, Piano spiagge attuale, proposta di variante, Stralcio catastale, Vincoli, Interferenza Direttiva alluvioni.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

mdf\mp  
1421VAS\18vas\18FA10103.doc



Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 5776 del 19/02/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
2. Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - *P.F. Accoglienza e ricettività delle strutture turistiche*;
3. Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - *P.F. Difesa del Suolo e della Costa*;
4. Capitaneria di Porto di Pesaro;
5. Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano;
6. Ufficio delle Dogane di Ancona;
7. A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano;
8. Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale;
9. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
10. ASET Servizi S.p.a.;
11. Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. SUAP e Tutela del Paesaggio;
12. Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. Demanio Marittimo.

Questa Amm.ne Provinciale in data 19/02/2018, con nota prot. 5778 del 19/02/2018, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

L'Amministrazione comunale di Fano, con nota prot. 15896 del 02/03/2018, recante timbro di posta in arrivo del 02/03/2018, acquisita agli atti con prot. 7356 del 05/03/2018, ha indetto la convocazione di una Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei suddetti pareri, presso la sede del Comune, in data 20/03/2018.

Il giorno 20/03/2018, presso la Sala Riunioni del Settore IV Urbanistica del Comune di Fano, si è svolta la Conferenza di Servizi, le cui risultanze sono state riportate nel verbale redatto dalla scrivente autorità competente, con prot. n. 9946 del 27/03/2018, che si allega come parte integrante sostanziale alla presente Determinazione (**Allegato A**).



## 2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **La Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 224343 del 27/02/2018, acquisito in data 27/02/2018 con prot.n. 7067 del 01/03/2018 (**Allegato 1**);
- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della Costa**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 250045 del 06/03/2018, acquisito in data 06/03/2018 con prot.n. 7641 del 07/03/2018 (**Allegato 2**);
- **L'A.S.U.R. Area vasta 1 - ex zona territoriale n.3 di Fano**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 21884 del 13/03/2018, acquisito in data 13/03/2018 con prot.n. 8371 del 14/03/2018 (**Allegato 3**);
- **L'Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 1595 del 01/03/2018, acquisito in data 01/03/2018 con prot.n. 7193 del 01/03/2018 (**Allegato 4**);
- **La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 5399 del 19/03/2018, acquisito in data 20/03/2018 con prot.n. 9296 del 21/03/2018 (**Allegato 5**);
- **La Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Fano**, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 02.01.01/2018 (**Allegato 6**).
- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere in sede di Conferenza di Servizi del 20/03/2018 (**Allegato A**);
- **Il Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. SUAP e Tutela del Paesaggio**, ha espresso il proprio parere in sede di Conferenza di Servizi del 20/03/2018 (**Allegato A**);
- **Il Comune di Fano - Settore IV - Urbanistica - U.O. Demanio Marittimo**, ha espresso il proprio parere in sede di Conferenza di Servizi del 20/03/2018 (**Allegato A**).

### Gli SCA coinvolti nel procedimento che non hanno espresso parere sono:

- La Capitaneria di Porto di Pesaro;
- L'Ufficio delle Dogane di Ancona;
- L'ASET Servizi S.p.a..



### 3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE AL PIANO

La variante urbanistica in oggetto riguarda il Piano Particolareggiato delle Spiagge del Comune di Fano approvato con D.C.C. n.58 del 06/04/2006 e successive varianti, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. L'area di intervento interessa il tratto di arenile ubicato in località Torrette il quale, in passato, è stato oggetto di lavori di difesa della costa da parte dell'Amministrazione comunale, come da progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 202 del 22/05/2012. Il tratto di costa in oggetto infatti era caratterizzato da un forte fenomeno erosivo tale da impedire, già alla fine degli anni '90, l'utilizzo a fini turistico-balneari dell'area antistante l'Hotel Playa, dove era presente una concessione demaniale.

I suddetti lavori (*realizzazione di pennello costruttivo lato nord Pn1; rifiorimento della scogliera sommersa sui tratti Ssn1- Ssn2- Ssn3- Ssn4; rifiorimento delle scogliere sommerse esistenti fra i quattro pennelli sommersi Ssn5- Ssn6- Ssn7; prolungamento verso terra dei pennelli sommersi Ps1- Ps2- Ps3- Ps4*), hanno interrotto il fenomeno erosivo con il conseguente notevole avanzamento della linea di costa.

La variante prevede:

- l'inserimento di una "spiaggia in conduzione su area demaniale", catastalmente individuata al F.109 mapp.li 350p-359p facenti parte del demanio marittimo, dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge) per una lunghezza fronte mare di 100 ml, nel rispetto dell'art. 14 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, aggiornate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01/08/2017;
- la trasformazione di un tratto di spiaggia classificata dal Piano Spiagge come "non fruibile" in "spiaggia libera" (per una lunghezza di 305 ml) di cui all'art. 9 delle N.T.A. del Piano Spiagge;
- la complessiva ricognizione dell'arenile nel tratto di costa evidenziato negli elaborati grafici, a partire dal transetto n.169 (parte) a nord fino al transetto n.172 (parte) a sud.

Nella "spiaggia in conduzione", si prevede di realizzare un capanno centrale avente una Superficie Utile Lorda (SUL) massima di 60 mq contenente i servizi tipici degli stabilimenti balneari (bagno per portatori di handicap, servizi igienici, infermeria, ufficio di direzione e deposito per le attrezzature, bar enogastronomico) Nella spiaggia troveranno inoltre posto le cabine-spogliatoio nel numero massimo di una ogni 80 mq di concessione.

Nei pressi dell'area in questione si evidenzia la presenza della foce di un corso d'acqua del reticolo idrografico minore, denominato "Fosso della Tombaccia" o "Fosso di Ponte Alto". Il corso d'acqua



attraversa perpendicolare la S.S. n.16 Adriatica per poi scorrere adiacente al camping Metauro a nord ed il camping Verde Luna a sud, infine supera perpendicolarmente la linea ferroviaria per arrivare alla spiaggia.

Sull'area di variante insistono i seguenti vincoli:

Vincoli di P.R.G.:

V3: area di vincolo paesistico di cui all'art.80 delle NTA (ex art.142 D.Lgs.42/2004 – Decreto: "Marotta-Ponte Metauro" – pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985);

V9: fascia di rispetto della ferrovia (30 ml) di cui all'art.86 delle NTA (interferisce solo con la parte di spiaggia libera).

Sistema Paesistico Ambientale: L'area è interessata dalla presenza della foce di un corso d'acqua minore compreso catastalmente tra i Fogli n. 96 e n. 109, sulla sinistra dell'Hotel Playa (denominato "Fosso della Tombaccia" o "Fosso di Ponte Alto"). Tale corso d'acqua è classificato dal PRG vigente come di Classe Terza, per cui, ai sensi degli articoli 4 e 8 delle NTA – Sistema Paesistico Ambientale del PRG vigente, si applica una fascia di tutela integrale di ml. 35 per lato, ad esclusione delle aree già urbanizzate su cui vige l'esenzione ai sensi dell'art. 5 delle citate NTA.

Vincoli di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523: Sullo stesso corso d'acqua si applicano altresì i vincoli di cui al R. D. n. 523/1904.

Vincolo Paesaggistico: L'area è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. - Decreto: "Marotta-Ponte Metauro" pubblicato in G.U. n.197 del 22.08.1985.

Direttiva Alluvioni (D.Lgs. 49/2010): L'area è inoltre interessata dalle prescrizioni derivanti dalla Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni o Floods Directive – FD) come recepita dal D.Lgs. 49/2010 e dal D.Lgs. 219/2010. Il livello di danno atteso (D1 e D4) con Tr=10 anni e Tr=100 anni, così come determinato dalla Regione Marche, interferisce con l'area oggetto di variante.

#### **4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Lo strumento urbanistico del Piano Particolareggiato delle Spiagge disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo e del territorio immediatamente contiguo, nel rispetto nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti, con specifico riferimento al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione che, in base a quanto previsto all'art. 3 delle sue NTA, stabilisce indicazioni vincolanti relative anche all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo, nonché criteri e linee guida per la redazione dei piani spiaggia.

Il piano spiagge, quindi, definisce le modalità di utilizzo dell'arenile ai fini turistici e ricreativi nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente.



Come illustrato nel paragrafo precedente, la variante al Piano Particolareggiato vigente prevede la trasformazione di due tratti di arenile in località Torrette, da "spiaggia non fruibile", a "spiaggia libera" e "spiaggia in conduzione su area demaniale", rispettivamente della lunghezza di 305 ml ed una di 100 ml.

La proposta di variante avanzata dall'Amministrazione Comunale di Fano è conseguente alle opere di difesa della costa attuate lungo un tratto di arenile che era fortemente compromesso, le quali hanno impedito il propagarsi del fenomeno erosivo e favorito l'avanzamento della linea costiera.

Il ripristino dell'arenile consente di prevedere l'utilizzo della spiaggia quale "bene pubblico" ad "uso della collettività", con la possibilità di essere fruito a fini turistici e ricreativi e regolamentato nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti.

Per valutare la significatività degli impatti ambientali derivanti dalla previsione di variante in oggetto sono stati presi in considerazione i contributi forniti dagli SCA e, ognuno per gli aspetti di propria competenza, ha espresso osservazioni e prescrizioni volte a garantire la sostenibilità ambientale degli interventi.

Questo Servizio, alla luce dei suddetti contributi, di cui al precedente paragrafo 2) e allegati come parte integrante e sostanziale alla presente verifica, ritiene che la variante proposta dal Comune di Fano possa essere esclusa dalla procedura di VAS a condizione che siano recepite le prescrizioni impartite dagli SCA, al fine di rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'unica osservazione che la scrivente autorità ritiene di esprimere riguarda un aspetto che non è stato preso in considerazione dalla variante, riguardante le aree destinate a parcheggio, in relazione all'incremento dei possibili fruitori della spiaggia. A tale riguardo, in fase di adozione della variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge, dovrà essere analizzato tale aspetto individuando le aree di sosta funzionali agli usi della spiaggia e all'eventuale organizzazione di trasporti pubblici a servizio della zona.

## 5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle seguenti condizioni:**

- **dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate nei pareri espressi dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), allegati come parte integrante sostanziale al presente parere;**
- **in fase di adozione della variante dovrà essere tenuta in considerazione l'osservazione evidenziata dallo scrivente Servizio nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica, inoltre, che qualora in sede di adozione della variante in oggetto fossero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità



competente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

*Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.*

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Marzia Di Fazio  
*Originale firmato digitalmente*

Letto e condiviso  
dal Responsabile della P.O. 6.3  
Ing. Mario Primavera  
*Originale firmato digitalmente*



**Alla Provincia di Pesaro e Urbino**  
**Servizio 6 Pianificazione Territoriale -**  
**Urbanistica - Edilizia - Istruzione**  
**Scolastica - Gestione Riserva Naturale**  
**Statale "Gola del Furlo"**

**PEC: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)**

**Comune di FANO**  
**SETTORE IV - URBANISTICA**  
**U.O. Pianificazione Urbanistica /**  
**Territoriale**  
**Via M. Froncini, 2**  
**61032 – FANO – (PU)**

**PEC: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it)**

**OGGETTO: COMUNE DI FANO - RICHIESTA PARERE - PROCEDURA DI VERIFICA DI**  
**ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. -**  
**VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN**  
**LOCALITÀ TORRETTE.**

Riferimento nota di prot. n. Class. 009-7 F.20/2018 Cod. Proc. VS18FA101  
del 19/02/2018

Con riferimento alla nota di cui sopra, relativa a quanto in oggetto, si rappresenta che il Piano di Spiaggia costituisce un importante strumento di programmazione che deve essere vagliato approfonditamente alla luce del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e successive modifiche e che il parere di conformità di cui al comma 6 deve essere espresso con specifica Delibera di Giunta una volta completato l'intero iter così come dettato dalle suddette integrazioni.

Per quanto sopra, la scrivente P.F. pur ritenendo di non avere competenza ad esprimersi nell'ambito del presente procedimento riporta di seguito le note trasmesse a seguito dell'esame della documentazione fornita dal Comune di Fano in data 01/12/2017 relativamente alla Variante di che trattasi.

Essendo tenuta, la Regione Marche, a disciplinare l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo al fine di garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono, posto che con il "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere", nel rispetto delle prerogative e dei ruoli degli Enti Locali nella programmazione e pianificazione del proprio territorio, sono stati fissati solo i contenuti di massima a cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di spiaggia da cui ne consegue che i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative sulle aree demaniali sono determinati dai Comuni nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari, del PPAR, del Codice della Navigazione e della intervenuta Direttiva Alluvioni, sulla base dell'esame della



documentazione pervenuta, a titolo di collaborazione e al fine di agevolare l'iter della variante e di poter esprimere il parere di "conformità", si formulano, sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" per quanto di competenza, le seguenti prescrizioni ed osservazioni:

In linea generale:

Si ricorda che il vigente Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere tiene conto e cita espressamente *Il PPAR che all'art. 32, stabilisce norme per i litorali marini intendendo con questa espressione "le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero" costituite quindi "dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale"*.

*Per quanto riguarda la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia, la filosofia del Ppar è quella di conservare il carattere naturale dei luoghi, evitando che l'uso ne provochi alterazioni permanenti. Recita infatti l'ultimo capoverso dell'art. 32: "lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia e il limite esterno della spiaggia, le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi"*.

*Per quanto riguarda una fascia più ampia, di 300 metri dalla linea di battigia, tra le altre opere, sono comunque vietati dalle prescrizioni di base permanenti del Ppar, anche in ambiti già urbanizzati, "nuovi tracciati viari con manti asfaltati, attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia)"*

*Nello specifico dell'articolato:*

## **Art. 7 – SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

### **FASCIA B**

La profondità della fascia è variabile ed è legata alla profondità dell'arenile ma vanno indicati i limiti massimi.

È opportuno riportare i limiti massimo previsti dalla lettera f) del comma 3 bis dell'art. 13 delle NTA del vigente Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere aggiornato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 58 del 01/08/2017:

**la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il quaranta per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'art. 8, comma 3 a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e alla fine della stessa la loro rimozione.**



## **Art. 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE**

ZONA B/1: il comma 2 contrasta con l'art. 45 del Codice della Navigazione e con l'art. 29 del suo Regolamento.

## **Art. 9 – SPIAGGIA LIBERA**

Le aree destinate a spiaggia libera tali sono per definizione perché libere da qualsiasi concessione e va garantito un uso integrale della spiaggia libera non condizionato da utilizzi, anche parziali e momentanei, da parte di concessionari privati e anche se condivisibile l'intento di garantire un maggior decoro e miglior utilizzo delle spiagge libere corre l'obbligo di ricordare che ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 5 del Regolamento del Codice della Navigazione, l'occupazione e l'uso di suolo demaniale marittimo anche da parte di Enti Pubblici, per qualsiasi fine, deve essere necessariamente regolamentato con concessione. È quindi evidente che le aree del demanio marittimo, se occupate da chiunque a qualsiasi titolo o per qualsiasi scopo, non possono essere considerate come aree libere ma a tutti gli effetti in concessione e quindi vanno scorporate dal computo delle spiagge libere così come stabilito dall'Art.12 delle N.T.A. del "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere" della Regione Marche e pertanto si raccomanda il rispetto dei limiti fissati dal predetto articolo. Si condivide la sola previsione di installazione di servizi igienici pubblici dietro rilascio della prevista concessione demaniale e le postazioni mobili di salvataggio a mare.

I campi da gioco non devono essere pavimentati. (come saranno gestiti? Se affidati al concessionario adiacente si configura di fatto un ampliamento della concessione. Inoltre l'art. 29 del Regolamento al Codice della Navigazione non prevede alcun diritto di preferenza)

Per tutte le altre previsioni è necessario di individuare aree specifiche da scorporare dal computo della spiaggia libera.

Si richiede pertanto un computo della consistenza effettiva delle spiagge libere sia attuali che alla luce delle modifiche derivanti dalla variante di che trattasi.

## **Art 10 - SPIAGGE IN CONDUZIONE**

L'installazione di arredi, giochi per bambini o simili, non infissi al suolo e quindi non configurabili come opere a rilevanza edilizia e paesaggistica e che non incidono sugli indici e parametri previsti dal presente piano, per il carattere di precarietà, amovibilità e temporaneità, non sono soggette a richiesta di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, fermo restando le eventuali ulteriori autorizzazioni previste per legge.

**Per quanto sopra è sufficiente una semplice comunicazione all'autorità concedente.**

### **- PARCHEGGI IMBARCAZIONI**

Comma 8. E' consentito allestire, a favore dei propri clienti o soci che usufruiscono del posto barca, una zona d'ombra con un gazebo dalla superficie massima di mq. 60 posto nella fascia b a ridosso del manufatto principale.



Quanto sopra perché l'Art. 7 del "Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative" **vieta espressamente**, nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, di installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione. (detta normativa era già in vigore all'epoca della precedente variante)

- CAMPO DA BEACH VOLLEY

Va bene ma pare contrastare con let. d) dell'Art. 9 (da chiarire).

## **ART. 12- TIPOLOGIA DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE**

### **CAPANNI CENTRALI**

Lo spazio in cui si svolge l'attività di somministrazione non deve superare **i 20 mq all'interno del capanno centrale** –

Da chiarire perché sopra sono consentiti mq 30.

### **CABINE**

Verificare se necessario, opportuno e consentito adibire ad usi diversi le cabine. Al fine di evitare malintesi, abusi anche involontari e favorire la chiarezza anche in sede di controllo da parte delle autorità preposte è necessario e più utile e chiaro definire i manufatti con il proprio nome, ossia:

- è possibile realizzare servizi igienici, deposito attrezzature, deposito merce alimentare all'interno per una superficie massima pari a quella occupata da 5 cabine. Detti manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche tipologiche e di materiali delle cabine spogliatoio.

### **CHIOSCO-BAR - RISTORANTE**

Non pare opportuno abrogare le parole "da rimuovere" anche alla luce dell'indirizzo dato dall'Assemblea Legislativa con la deliberazione n. 58 del 01/08/2017 che volge verso la stagionalità delle opere.

**Tutto ciò premesso si invita il Comune di Fano a tenere conto delle suddette prescrizioni/osservazioni al fine del rilascio del parere di conformità al "Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere".**

In attesa di conoscere le determinazioni che il Comune intende adottare ai fini del rilascio del parere di conformità, si è ritenuto di esprimere comunque quanto segue:

- a. Corre l'obbligo di evidenziare che allo stato attuale le osservazioni dell'Unione europea circa la non conformità al diritto comunitario delle norme relative al demanio marittimo impongono un'attenta riflessione sulle implicazioni che ciò comporta nei riguardi delle imprese balneari specialmente per quanto concerne gli investimenti da effettuare in conseguenza dell'approvazione della variante al vigente Piano Particolareggiato del Litorale;



- b. nel caso un qualsiasi parametro previsto dal piano in esame contrasti con il “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere” approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni, prevarranno le disposizioni di quest’ultimo;
- c. fatti salvi le superfici e i volumi già regolarmente autorizzati ed assentiti, ove siano già superati i suddetti limiti, non è possibile incrementare ulteriormente le superfici coperte e/o pavimentate;
- d. qualsiasi innovazione da apportare in adeguamento al piano, ove esso fosse approvato, dovrà comunque essere oggetto di apposita domanda da parte del concessionario ai sensi degli art. 5 e 24 del Regolamento al Codice della Navigazione e quindi di successivo atto da parte del Comune;
- e. Negli atti conseguenti all’approvazione della variante di che trattasi dovrà essere chiaramente specificato che i concessionari dovranno:

Esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare, direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto del presente parere.

**Tutto quanto sopra deve intendersi valevole solamente sotto il profilo Demaniale Marittimo e del rispetto del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere” approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 e dalle successive integrazioni apportate con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117 del 10 marzo 2009 e n. 151 del 02/02/2010, fatti salvi i diritti di terzi, ogni disposizione di legge, e le eventuali limitazioni imposte da altre Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza specifica di questo Servizio.**

**Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche predisporrà la proposta di deliberazione contenente il parere sulla conformità o meno non appena acquisite le determinazioni del Comune in ordine all’accoglimento delle osservazioni formulate.**

Con i migliori saluti.

**Il Funzionario Addetto  
al Demanio Marittimo  
(Geom. Maurizio Melonaro)**

**IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Rossini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Prot.

Alla Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 6  
Pianificazione Territoriale – Urbanistica –  
Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione  
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”  
**PEC: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)**

e p.c. al Comune di Fano  
Settore IV – Urbanistica  
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale  
**PEC: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it)**

**OGGETTO:** Comune di Fano – Art. 13, comma 6 bis delle NTA del PGIAC approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005 e ss.mm.ii. - “Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge” – Trasmissione parere dell’11/01/2018.

Allegato alla presente si trasmette il parere, prot. n. 40298 dell’11/01/2018, espresso dall’ufficio scrivente ed inviato alla P.F. Accoglienza e ricettività strutture ricettive nell’ambito della procedura di approvazione di cui all’art. 13, comma 6 delle NTA del PGIAC.

IL DIRIGENTE  
Dott. Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI: nota prot. 40298 dell’11/01/2018

2018-03-06\_Trasmissione parere per VAS.docx  
410.10.10/2014/ITE/78  
MS



Prot.

Al P.F. Accoglienza e ricettività strutture  
turistiche  
**SEDE**e p.c. al Comune di Fano  
Settore IV – Urbanistica  
U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale  
**PEC: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it)****OGGETTO:** Comune di Fano – Art. 13, comma 6 bis delle NTA del PGIAC approvato con DACR n. 169 del 02/02/2005 e ss.mm.ii. - “Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge” – Parere.

Con nota ID 12818562 del 14/12/2017 la P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche ha convocato la conferenza dei servizi e trasmesso a questa P.F., per l’acquisizione del parere di competenza, il link (<http://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=2207>) contenente i seguenti elaborati del piano in oggetto:

1 delibera di adozione; 2 osservazioni pervenute; 3 documento istruttorio; 4 sintesi delle osservazioni e controdeduzioni; 5 interferenze con direttiva alluvioni; 6 planimetria.
--

Esaminata la documentazione si esprime, per quanto di competenza, parere positivo ai sensi dell’art. 13, comma 6bis delle NTA del PGIAC relativamente alla “Variante al Piano Particolareggiato delle Spiagge” con le prescrizioni di seguito riportate.

**Riferimenti normativi e tecnico amministrativi:**

- 1) artt. 8, 20, 23 del “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo” della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, sottoscritto dall’Italia il 21/01/2008 a Madrid (Spagna) e ratificato dall’UE con Decisione del Consiglio 2010/631/UE del 13 settembre 2010 (G.U. Unione Europea L34 del 04/02/2009);
- 2) D.lgs. 49 del 23/02/2010 di recepimento della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- 3) nota ns. prot. n. 8795125 del 22/07/2015, di trasmissione della direttiva al Comune di Fano con i perimetri tr10 e tr100;
- 4) art. 11 c. 1 delle NTA del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere approvato con D.A.C.R. n. 169 del 02/02/2005;
- 5) segnalazioni dei Comuni costieri per danni a manufatti derivanti da mareggiate in cui si evidenzia il perimetro di azione del moto ondoso in caso di eventi meteomarinari avversi.

**Prescrizioni:**

1. classificare le fasce individuate dall’art. 7 secondo le suddivisioni indicate nell’art. 8 delle NTA del PGIAC;



2. le nuove costruzioni localizzate all'interno del demanio marittimo e/o interne al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", dovranno essere a carattere stagionale e quindi rimosse al termine della stagione turistica balneare;
3. gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", possono essere effettuati con una delle due seguenti modalità:
  - a. *con riqualificazione dell'esistente*: il manufatto esistente e l'ampliamento dovranno avere le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett. b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m. s.l.m.m. (il manufatto esistente dovrà essere ricostruito sullo stesso sedime);
  - b. *senza riqualificazione dell'esistente*: l'ampliamento dovrà essere a carattere stagionale e quindi rimosso al termine della stagione turistica balneare;
4. in caso di ristrutturazioni e riparazioni che interessino le strutture portanti (lavori soggetti a denuncia ai sensi della LR 33/84 artt.2 e 3), e nel caso di demolizione con ricostruzione del volume esistente, di manufatti localizzati all'interno del demanio marittimo e/o interni al limite dell'area inondabile con t.r. 10 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni", l'intervento dovrà garantire che l'opera rispetti le caratteristiche di cui all'art.9, c.2, lett.b delle NTA del PGIAC (opere di facile sgombero) e che non interferisca con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m. s.l.m.m.;
5. le nuove costruzioni e gli ampliamenti di manufatti esistenti localizzati interni al limite dell'area inondabile con t.r. 100 anni individuata dalla "Direttiva Alluvioni" ed esterni sia al demanio marittimo sia all'area inondabile con t.r. 10 anni, non dovranno interferire con l'equilibrio idraulico del litorale portando la quota di imposta dell'intradosso del primo orizzontamento ad una altezza  $H > 1,80$  m. s.l.m.m.

Si rappresenta inoltre che i manufatti interni al limite dell'area inondabile con t.r. 100 anni di cui alla "Direttiva alluvioni" e posti ad una quota inferiore a 2,45 m. s.l.m.m interferiscono con l'equilibrio dinamico del litorale (c.f.r. nostra nota prot. n. 526188 del 22/07/2015) ed ogni intervento andrà opportunamente valutato.

Fatto salvo quanto sopra riportato, la valutazione della interferenza idraulica relativa agli interventi proposti verrà effettuata caso per caso in occasione del parere obbligatorio che l'ufficio regionale preposto alla gestione del PGIAC dovrà rilasciare ai sensi delle NTA del PGIAC, in particolare, per quanto riguarda le aree esterne all'ambito previsto dall'art. 55, comma 1, del Codice della Navigazione, si suddividono i seguenti due casi:

- aree oltre la fascia prevista dall'art. 55, comma 1, del Codice della Navigazione: ricadendo al di fuori della competenza di questo Servizio, non necessitano di parere ai sensi delle NTA del PGIAC;
- aree interne al demanio marittimo: il parere della Regione è necessario ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi:
  1. realizzazione di opere permanenti da parte di enti pubblici o privati per finalità di pubblico interesse (art. 9, c. 3);
  2. realizzazione di opere di consolidamento di strutture esistenti nelle aree interessate da processi erosivi (art. 9, c. 5);
  3. trasformazione di fondazioni esistenti in accertate condizioni di instabilità statica di manufatti regolarmente autorizzati (art. 9, c. 5 bis);
  4. rilascio di concessioni demaniali per opere che interferiscono con l'equilibrio idraulico del litorale (art. 14, c. 2).



La suddetta casistica, in considerazione dell'estrema variabilità della fascia costiera, va comunque verificata al momento dell'istanza, in quanto il parere espresso in sede di approvazione del Piano di Spiaggia ha carattere generale e si riferisce ad un atto di pianificazione la cui efficacia si estende ad un lungo arco temporale.

IL DIRIGENTE  
Dott. Mario Smargiasso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

2018-01-10\_PianoSpiaggiaFano - parere.docx  
410.10.10/2014/ITE/78  
MS



**Dipartimento di Prevenzione  
UOC Igiene e Sanità Pubblica  
Ambiente e Salute  
sede di Fano  
Via Borsellino, 4  
61032 Fano (PU)  
PEC [areavasta1.asur@emarche.it](mailto:areavasta1.asur@emarche.it)**

Prot. \_\_\_\_\_

Fano 13/03/2018

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 6 Pianificazione  
Territoriale e Urbanistica  
Arch. Marzia di Fazio

Spett.le Comune di Fano  
Al Dirigente del Settore IV Urbanistica  
Arch. Adriano Giangolini

**Oggetto: Comune di Fano - Richiesta Parere – Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
– Variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in Località Torrette.**

Premesso che:

- la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale, espressa dall'organo tecnico competente è, di norma, garanzia per la tutela della salute della popolazione ;
- la valutazione dell'impatto generato da ogni attività sulla matrice ambientale, espletata dall'organo tecnico competente, dovrebbe infatti essere propedeutica all'espressione dei contributi relativi agli aspetti di tutela della salute della popolazione ;
- viste le "Linee Guida" approvate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1813 del 21-12-2010 "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*"
- esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica,

fatto salvo le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale e considerato che, tutto ciò che preserva l'ambiente è garanzia per la tutela della salute della popolazione, questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene che la proposta in oggetto debba essere esclusa dalla procedura di VAS.

**Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424  
Area Vasta n. 1  
Sede Amministrativa: Via Ceccarini n. 38 – 61032 Fano (PU)**

Al fine di assicurare l'assenza di scarichi inquinanti convogliati dal Fosso della Tombaccia che sfocia nelle immediate vicinanze della prevista "spiaggia in conduzione su area demaniale", i competenti Uffici del Comune di Fano provvedano a verificare che in detto Fosso non recapitino scarichi non autorizzati.

Distinti Saluti

Dirigente Medico  
Dr.ssa Alessia Pesaresi



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Trasmessa via PEC  
Non segue originale

Ancona, 01/03/2018  
Prot. n. 2018/1595 IDR

Alla  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 6 - Pianificazione territoriale-urbanistica  
Viale A. Gramsci n. 4  
61121 PESARO (PU)  
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

E p.c.  
Comune di Fano  
Via S. Francesco D'Assisi, 76  
61032 FANO (PU)  
PEC: comune.fano@emarche.it

Rif. prot. n. 5778 del 19/02/2018

**Oggetto: Comune di Fano – Richiesta parere procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, art. 12 D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativa alla variante al piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette.**

Con riferimento all'oggetto, in considerazione della tematica trattata, si comunica che questa Direzione Regionale, non avendo specifica competenza in materia ambientale, non esprimerà alcun parere.

Nel rimanere in attesa degli esiti della procedura di valutazione, da parte degli organi preposti alla tutela ambientale, si inviano cordiali saluti.

Il Responsabili Servizi Territoriali

Mario Russo

U.O. Servizi Territoriali Marche - Ancona 1  
Responsabile: Mario Russo  
Referente: Alessandrino Gueli Tel. 071-2899103



Via Fermo 1, 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Faxmail. 06/50516073

e-mail: [dre.Marche@agenziademanio.it](mailto:dre.Marche@agenziademanio.it)  
pec: [dre\\_Marche@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Marche@pce.agenziademanio.it)



Ancona, 19/03/2018

**Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELLE MARCHE

Alla **Provincia di Pesaro e Urbino**  
Dirigente del Servizio 6  
Arch. Maurizio Bartoli  
PEC: [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)

e p.c. **Comune di Fano**  
Settore IV – Urbanistica  
Arch. Adriano Giangolini  
PEC: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it)

**Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale** c/o il Segretariato Regionale  
del Mibact per le Marche  
Via Birarelli n. 39 - 60121 ANCONA  
PEC: [mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it)

Prot. n. 5399 Allegati / Risposta al foglio del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
Class. 36.19.04 Fasc. 62.1 Prot. Sabap del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: FANO (PU) – Variante al Piano Particolareggiato delle spiagge in località Torrette –  
Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS – Art. 12 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

*(Conferenza di Servizi del 20/03/2018)*

**Trasmissione parere di competenza**

Responsabile per la parte Paesaggistica: Arch. Simona Guida

Responsabile per la VAS: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota del 19/02/2018 trasmessa da Codesta Amministrazione e relativa all'oggetto, acquisita al protocollo d'Ufficio in data 26/02/2018 al n. 0004190;

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", Parte III ed in particolare l'art. 146;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Preso atto che la variante proposta prevede: *inserimento di una spiaggia in conduzione su area demaniale dove sarà possibile realizzare uno stabilimento balneare; trasformazione di un tratto di spiaggia attualmente classificata come "non fruibile" in "spiaggia libera"*;

Tenuto conto che nel tratto di arenile in questione negli ultimi anni sono state eseguite opere di difesa costiera che hanno interrotto il fenomeno erosivo e consentito un avanzamento della linea di costa, favorendo così anche l'evoluzione dell'ambiente verso dinamiche più naturali;

Considerato il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area, ex art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto il D.M. 31/7/85 (Decreto "Marotta-Ponte Metauro" G.U. n. 197 del 22.08.1985);

Considerato che i vincoli di tutela paesaggistica che insistono sull'area, ex art. 142, c.1 lett. a), c) del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., tutele *ope legis*; ("Area costiera" e "Fosso della Tombaccia"), sono volti prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito,

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la conformità al Piano di Gestione Integrate delle Aree Costiere (PGIAC);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza, ritiene di poter esprimere una sostanziale valutazione positiva, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire l'integrità, la continuità e l'omogeneità del contesto paesaggistico tutelato:





**Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
DELLE MARCHE

- La profondità della fascia dedicata alle strutture dovrà essere contenuta, anche al fine di garantire la presenza di una fascia di arenile completamente libera lungo la linea di battigia;
- Dovrà essere garantito un giusto rapporto tra la superficie coperta e l'intera superficie della spiaggia in conduzione, mantenendo un discreto livello di permeabilità del suolo;
- La disposizione planimetrica delle strutture dovrà garantire in ogni caso varchi visivi verso il mare;
- Tutte le strutture balneari dovranno risultare completamente amovibili;
- Occorrerà prestare particolare attenzione allo studio delle aree verdi, salvaguardando gli aspetti vegetazionali nonché morfologici del paesaggio costiero.

Questa Soprintendenza, in ogni caso, potrà esprimere ulteriori valutazioni di competenza nella successiva fase di progettazione, all'interno delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/04.

*MBAC*

**IL SOPRINTENDENTE**

Arch. Carlo Birrozzi





*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Ufficio Circondariale marittimo di Fano**

-----  
Sezione Tecnico/Amministrativa – Operativa  
U.O. Demanio

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE FANO

Indirizzo PEC: [cp-fano@pec.mit.gov.it](mailto:cp-fano@pec.mit.gov.it)

Prot. n. 02.01.01/\_\_\_\_\_ – Allegati: n° //

**ARGOMENTO:** Comune di Fano - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Art.12 Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii – Variante al piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette.-

### TRASMISSIONE VIA PEC

**Riferimento:** a) nota prot. PG 15896 in data 02.03.2018 del Settore IV Urbanistica del Comune di Fano;  
b) foglio prot. nr.03.03./3671 in data 08.03.2018 della Capitaneria di porto di Pesaro.-

In merito alla Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Fano con la nota in riferimento a), ed esaminata la documentazione allegata, si rappresenta che la materia oggetto di valutazione (Procedura di verifica assoggettabilità a VAS della variante al piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette) attiene ad aspetti ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 sottratti alle competenze istituzionali dello scrivente afferenti esclusivamente alla sicurezza della navigazione e portuale e di controllo in materia ambientale.

Cio' premesso e nel ribadire che lo scrivente esprimerà il proprio parere nell'ambito del successivo procedimento di approvazione della variante al piano particolareggiato delle spiagge in località Torrette, si resta in attesa di conoscere gli esiti della Conferenza di servizi in argomento.-

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) *Clara LASSELLA*

61032 – Fano (PU), \_\_\_\_\_  
P.d.c.:1^M.Ilo.Np BARBATO ☎ 0721/801329 -

Alla Comune di Fano  
Settore IV – Urbanistica  
U.O. Pianificazione Urbanistica  
/Territoriale

Capitaneria di porto  
Sezione Demanio  
61100 = P E S A R O =



# COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

SETTORE IV – SERVIZIO URBANISTICA

U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA/TERRITORIALE

## VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI del 20/03/2018

svolta ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990 per l'ACQUISIZIONE PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS.152/2006 E S.M.I. PER VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITÀ TORRETTE –

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 (venti) del mese di Marzo, alle ore 11,00 circa in Fano, presso il Settore Urbanistica in Via M. Froncini n. 2, si è svolta la Conferenza di Servizi convocata con nota del 02/03/2018 - P.G. n. 15896.

PREMESSO :

Che ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., *“la Conferenza di Servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti ...”*;

Che ai sensi del successivo comma 2-ter, *“alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in Conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività ...”*;

Che ai sensi del successivo comma 6, *“ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”*;

Che con nota del 02/03/2018 il Dirigente del Settore IV – Urbanistica arch. Adriano Giangolini ha disposto la convocazione della Conferenza di Servizi per il **giorno 20 Marzo 2018 alle ore 11,00**, invitandovi a partecipare gli Enti e/o Servizi pubblici competenti ad adottare atti di concerto o di intesa, nonché a rilasciare atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari per la conclusione del presente procedimento amministrativo;

### TUTTO CIO' PREMESSO

**IL FUNZIONARIO APO DELLA U.O.C. SUAP/Demanio Marittimo/Commercio – Polizia amministrativa/  
TUTELA DEL PAESAGGIO  
(DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV URBANISTICA con Delega p.g. 20093 del 19/03/2018)**

nella qualità di delegato alla rappresentanza dell'Amministrazione procedente e in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi,

### DICHIARA

Che l'oggetto della presente Conferenza è:

**ACQUISIZIONE PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)  
NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12  
D.LGS.152/2006 E S.M.I. PER VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN  
LOCALITÀ TORRETTE**

Che gli Enti o soggetti convocati alla Conferenza sono quelli sotto indicati, con relativa presenza registrata nel

foglio presenze (allegato N.1 al presente verbale);

ENTE/DITTA	COGNOME E NOME
<b>AUTORITA' COMPETENTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO</b> Servizio 6 - Pianificazione Territoriale Urbanistica - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" <a href="mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it">provincia.pesarourbino@legalmail.it</a>	<b>ARCH. MARZIA DI FAZIO</b>  (delegata da Arch. Maurizio Bartoli con p.g.19656 del 16/03/2018)
<b>REGIONE MARCHE</b> Servizio Internazionalizzazione, Cultura, turismo e Commercio P.F. Turismo e Promozione – Ancona <a href="mailto:regione.marche.servizioict@emarche.it">regione.marche.servizioict@emarche.it</a>	
<b>REGIONE MARCHE</b> Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it">regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it</a>	<b>GEOM. TIZIANA DIAMBRA</b>  (delegata da Geol. Mario Smargiasso con p.g.19866 del 19/03/2018)
<b>REGIONE MARCHE</b> Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della Costa- Ancona <a href="mailto:regione.marche.difesasuolo@emarche.it">regione.marche.difesasuolo@emarche.it</a>	
<b>CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO</b> <a href="mailto:cp-pesaro@pec.mit.gov.it">cp-pesaro@pec.mit.gov.it</a>	
<b>CAPITANERIA DI PORTO DI FANO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO</b> <a href="mailto:cp-fano@pec.mit.gov.it">cp-fano@pec.mit.gov.it</a>	
<b>UFFICIO DELLE DOGANE</b> Via Vanvitelli n. 5 - 60121 ANCONA (AN) <a href="mailto:dogane.ancona@pce.agenziadogane.it">dogane.ancona@pce.agenziadogane.it</a>	
<b>A.S.U.R. - Area Vasta 1 Fano</b> <a href="mailto:areavasta1.asur@emarche.it">areavasta1.asur@emarche.it</a>	
<b>Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale</b> <a href="mailto:dre_Marche@pce.agenziademanio.it">dre_Marche@pce.agenziademanio.it</a>	
<b>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE</b>  Piazza del Senato,15 - 60121 ANCONA (AN) <a href="mailto:mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it">mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it</a>	
<b>ASET Servizi S.p.A.</b> <a href="mailto:info@cert.asetservizi.it">info@cert.asetservizi.it</a>	
<b>SETTORE IV – URBANISTICA U.O.C. SUAP</b>	<b>ING. OLIVELLI LAURA</b>
<b>SETTORE IV – URBANISTICA U.O. DEMANIO MARITTIMO</b>	<b>AVV. SILVIA MANNA GEOM. MARCO GASPARINI</b>
<b>SETTORE IV – URBANISTICA U.O. TUTELA DEL PAESAGGIO</b>	<b>ING. OLIVELLI LAURA</b>

Che sono state consegnate/sono pervenute le seguenti deleghe per la partecipazione alla Conferenza dei servizi:

- Delega del Dirigente Settore IV Urbanistica – Comune di Fano per la presidenza della Conferenza dei servizi all'ing. Laura Olivelli Funzionario U.O.C. SUAP e Tutela del Paesaggio (p.g. 20093 del 19/03/2018);
- Delega Regione Marche ex Genio Civile dal Dirigente Geol. Mario Smargiasso alla P.O. Geom. Tiziana Diambra (PEC p.g. 19866 del 19/03/2018);

- Delega Provincia Pesaro-Urbino dal Dirigente del Servizio 6 Arch. Maurizio Bartoli alla Responsabile Ufficio VAS Arch. Marzia Di Fazio (PEC p.g. 19656 del 16/03/2018);

Che sono pervenuti i seguenti pareri:

- REGIONE MARCHE – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche – pervenuto il 27/02/2018 p.g. 15160 (**allegato N.2 al presente verbale**);
- AGENZIA DEL DEMANIO di Ancona – Direzione regionale - pervenuto il 01/03/2018 p.g. 15680 (**allegato N.3 al presente verbale**);
- REGIONE MARCHE – Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa – pervenuto il 06/03/2018 p.g. 16540 (**allegato N.4 al presente verbale**);
- ASUR – Area Vasta 1 Fano – pervenuto il 15/03/2018 p.g. 19270 (**allegato N.5 al presente verbale**);
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE – pervenuto il 19/03/2018 p.g. 20009 (**allegato N.6 al presente verbale**);

Che sono aperti i lavori della Conferenza dei Servizi; l'arch. Michele Adelizzi illustra i contenuti principali della Variante:

- l'inserimento di una "spiaggia in conduzione su area demaniale", dove è possibile realizzare uno stabilimento balneare (come disciplinato dall'art. 10 delle N.T.A. del Piano Spiagge) per una lunghezza fronte mare di 100 ml, in ossequio all'art. 14 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, aggiornate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 01/08/2017;

- la trasformazione un tratto di spiaggia classificata dal Piano Spiagge come "non fruibile" in "spiaggia libera" (per una lunghezza di 305 ml) di cui all'art. 9 delle N.T.A. del Piano Spiagge;

La variante comprende inoltre la complessiva ricognizione dell'arenile nel tratto di costa evidenziato negli elaborati grafici, a partire dal transetto n.169 (parte) a nord fino al transetto n.172 (parte) a sud;

Che partecipa, in qualità di Segretario della Conferenza e con funzioni verbalizzanti, il Funzionario tecnico arch. Michele Adelizzi coadiuvato dall'ing. Giovanna Mastrangelo;

Alle ore 11,00 iniziano i lavori della conferenza dei servizi; l'ing. Giovanna Mastrangelo da' lettura dei pareri pervenuti e sopra riportati;

L'arch. Marzia Di Fazio esprime il seguente parere: *"Visti i pareri pervenuti,; sentiti i contributi dei presenti, in accordo con il rappresentante dell'autorità procedente, si rimane in attesa del Verbale della seduta odierna per il rilascio del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VAS"* (**Allegato N.7 al presente Verbale**);

Il Geom. Tiziana Diambra esprime il seguente parere: *"Richiamato il contenuto del parere n.3510/17 rilasciato sulla variante del P.P. Delle Spiagge a seguito di osservazioni, si rappresenta l'esigenza di individuare come "non fruibili" le aree appartenenti al demanio idrico (corsi d'acqua) e le relative fasce contermini, per una profondità non inferiore a 4 m dal confine catastale nonché da entrambi i cigli di sponda dei corsi d'acqua. Visti i contenuti della Variante, si ritiene che la stessa non debba essere assoggettata a VAS, nel rispetto di quanto sopra"* (**Allegato N.8 al presente Verbale**);

Il Funzionario preposto della U.O. Demanio del Comune, Avv. Silvia Manna, esprime il seguente parere: *"Si prende atto di quanto osservato e dichiarato dagli Enti intervenuti rinviando le valutazioni di competenza alla successiva fase di approvazione della variante"* (**Allegato N.9 al presente Verbale**);

L'ing. Laura Olivelli, per quanto di competenza del Servizio Tutela del Paesaggio, esprime verbalmente il seguente parere: *"Preso atto del parere della Soprintendenza pervenuto in data 19/03/2018 p.g. 20009 e sottolineato che, circa la compatibilità paesaggistica degli interventi, questo Servizio si esprimerà in sede di Autorizzazione paesaggistica degli stessi, visti i contenuti della variante si ritiene di escludere la Variante dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica"*;

L'ing. Laura Olivelli, per quanto di competenza del Servizio SUAP, esprime verbalmente il seguente parere: *"Preso atto di quanto osservato e dichiarato dagli Enti intervenuti e rinviando le valutazioni di competenza alla successiva fase di autorizzazione dei progetti, visti i contenuti della variante si ritiene di escludere la Variante dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica"*;

**Copia del presente verbale, completa di allegati, verrà inviata a tutti i soggetti regolarmente convocati.**

Eventuali osservazioni in merito ai contenuti del presente verbale dovranno pervenire in modalità telematica, a mezzo PEC all'indirizzo: [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it), entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dello stesso.

IL SEGRETARIO DELLA  
CONFERENZA DEI SERVIZI  
(arch. Michele Adelizzi)  
*firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
(ing. Laura Olivelli)  
*firmato digitalmente*

Sono pervenuti successivamente i seguenti pareri/comunicazioni:

- CAPITANERIA DI PORTO DI FANO - UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO prot.20551 del 21/03/2018 **(allegato N.10 al presente verbale)**;
- AGENZIA DEL DEMANIO di Ancona – Direzione regionale - pervenuto il 21/03/2018 p.g. 20533 **(allegato N.11 al presente verbale)**;
- REGIONE MARCHE – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche – P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche – pervenuto il 21/03/2018 p.g. 20535 **(allegato N.12 al presente verbale)**.

IL SEGRETARIO DELLA  
CONFERENZA DEI SERVIZI  
(arch. Michele Adelizzi)  
*firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
(ing. Laura Olivelli)  
*firmato digitalmente*

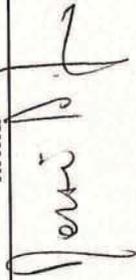
**ACQUISIZIONE PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PER VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITÀ TORRETTE**

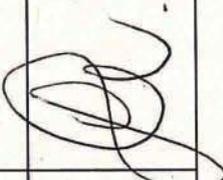
Conferenza di Servizi ex art. 14 e successivi della L.241/90

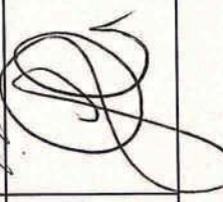
**martedì 20 marzo 2018**

Comune di Fano - Settore IV Urbanistica - via M. Froncini, 2

**Sono presenti:**

ENTE/DITTA	COGNOME E NOME	FUNZIONE	e-mail	firma
AUTORITA' COMPETENTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio 6 - Pianificazione Territoriale Urbanistica - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" provincia.pesarourbino@legalmail.it	<b>ARCH. MARZIA DI FAZIO</b>  (delegata da Arch. Maurizio Bartoli con p.g.19656 del 16/03/2018)	Ciolo utt. VAS	m.difot5@provincia.ps.it	
REGIONE MARCHE Servizio Internazionalizzazione, Cultura, turismo e Commercio P.F. Turismo e Promozione -- Ancona <a href="mailto:regione.marche.serviziocf@emarche.it">regione.marche.serviziocf@emarche.it</a> <b>PERVENUTO PARERE - DATA 27/02/2018 P.G. 15160</b>				
REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino <a href="mailto:regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it">regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it</a>	<b>GEOM. TIZIANA DIAMBRA</b>  (delegata da Geol. Mario Smargiasso con p.g.19866 del 19/03/2018)	P.O. Delegato dal Dirigente della P.F.	tiziana.diambra@provincia.marche.it	
REGIONE MARCHE Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della Costa-Ancona <a href="mailto:regione.marche.difesauolo@emarche.it">regione.marche.difesauolo@emarche.it</a>				
CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO <a href="mailto:cp-pesaro@pec.mit.gov.it">cp-pesaro@pec.mit.gov.it</a>				

CAPITANERIA DI PORTO DI FANO UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO cp-fano@pec.mit.gov.it		FUNZIONE	email	fimo
UFFICIO DELLE DOGANE Via Vanvitelli n. 5 - 60121 ANCONA (AN) dogane.ancona@pce.agenziadogane.it				
A.S.U.R. - Area Vasta 1 Fano areavasta1.asur@emarche.it				
Agenzia del Demanio di Ancona - Direzione Regionale dre Marche@pce.agenziaedemanio.it <b>PERVENUTO PARERE - DATA 01/03/2018 P.G. 15680</b>				
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE Piazza del Senato, 15 - 60121 ANCONA (AN) mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it <b>PERVENUTO PARERE - DATA 19/03/2018 P.G.</b>				
ASET Servizi S.p.A. info@cert.asetservizi.it				
SETTORE IV - URBANISTICA U.O.C. SUAP	Olivetti LAURA	P.S. U.O.C. SUAP	Basso Olivetti Basso-fano.pv.it	

	COGNOME e NOME	FUNZIONE	EMAIL	FRATELLI
SETTORE IV - URBANISTICA U.O. DEMANIO MARITTIMO	SILVIA MANNA MARCO CASARANI	PROFESSORE DEMANIO ISTRUTTORI	silvia.manna	Silvia Manna <del>fratello</del>
SETTORE IV - URBANISTICA U.O. TUTELA DEL PAESAGGIO	Olivero LAINA	P. O. U.O. Tutela Paesaggio	Olivero.Laina	



**CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20/03/2018**

Allegato .....

<b>OGGETTO:</b>	ACQUISIZIONE PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS.152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITÀ TORRETTE.
-----------------	---

Ente/Soggetto rappresentato PROVINCIA di PESARO e URBINO

Nome/Cognome-Qualifica MARIA DI FAZIO - RESP. UT. VAS

PEC \_\_\_\_\_

e-mail m.difazio@provincia.ps.it

**Dichiarazioni/contributi/richieste integrazioni da inserire a verbale**

Visti i pareri pervenuti; sentiti i contributi dei presenti in accordo con il rappresentante dell'autorità procedente, si rimane in attesa del verbale della seduta odierna per il rilancio del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a vas.

Firma



**CONFERENZA DI SERVIZI DEL 20/03/2018**

Allegato .....

<b>OGGETTO:</b>	ACQUISIZIONE PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS.152/2006 E S.M.I. - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE IN LOCALITÀ TORRETTE.
-----------------	---

Ente/Soggetto rappresentato REGIONE MARCHE - SERVIZIO TURBA

Nome/Cognome-Qualifica ATTIONI E ASIETO DEL TERRITORIO - P.F. TURBA  
DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO  
P.O. TIENA DIAMBA

PEC ~~regione.marche~~ regione.marche.planific@emarche.it

e-mail fanois.diamba@regione.marche.it

**Dichiarazioni/contributi/ricieste integrazioni da inserire a verbale**

Richiesto il contenuto del parer n. 3510/17 rilasciato sulle  
 Varie di P.P. delle spiagge e seguita osservazioni, si rappresenta  
 l'esperienza di individuare come "non fruibili" le aree  
 appartenenti al demanio idrico (corni d'acqua) e le  
 relative fasce contornanti, per una profondità non  
 inferiore a 4 m dal confine costiero, nonché da  
 entrambi i capi di spunta dei corni d'acqua.  
 Visti i contenuti della variazione si ritiene che lo stesso  
 non debba essere sottoposto a VAS, ~~essendo~~ <sup>nel</sup> rispetto  
 di quanto sopra.

Firma

